Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie C

C/2025/3123

6.6.2025

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2025

recante modifica della decisione 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(C/2025/3123)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2017/C 31/12 della Commissione ([1]) ha istituito un gruppo di esperti denominato «Piattaforma sul benessere degli animali» («piattaforma»). I principali compiti della piattaforma sono: assistere la Commissione nello sviluppo e nello scambio di azioni che contribuiscono all'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali e alla comprensione della legislazione dell'Unione e delle norme internazionali in materia di benessere degli animali, facilitare lo sviluppo e l'uso di impegni volontari in materia di benessere degli animali, incoraggiare il dialogo sulle questioni in materia di benessere degli animali sulle quali l'Unione ha competenza e promuovere gli scambi di conoscenze scientifiche e tecniche, innovazioni e buone pratiche nel campo del benessere degli animali.

(2) Il periodo di applicazione della decisione 2017/C 31/12 era stato inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2019 ed è stato prorogato dapprima fino al 30 giugno 2021 dalla decisione 2019/C 405/05 della Commissione ([2]) e successivamente fino al 30 giugno 2025 dalla decisione 2021/C 185/04 della Commissione ([3]).

(3) La piattaforma è diventata un forum ampiamente riconosciuto, che consente di mantenere un dialogo aperto sul benessere degli animali e di condividere buone pratiche destinate a migliorarlo. Sebbene inizialmente la piattaforma fosse incentrata, tra gli altri compiti, nell'assistere la Commissione nell'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, la recente e futura elaborazione di legislazione dell'Unione nuova e aggiornata in materia di benessere degli animali comporta la necessità di raccogliere i contributi e le opinioni della piattaforma, che è una delle diverse linee di consultazione della Commissione conformemente ai principi del legiferare meglio.

(4) Inoltre, nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), la piattaforma può assistere la Commissione nell'elaborazione di documenti di orientamento o nella preparazione di atti non legislativi, fornendo contributi su questioni tecniche e scientifiche nonché esperienza pratica in questo ambito.

([1]) Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2017, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali» (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 61).

([2]) Decisione della Commissione, del 29 novembre 2019, recante modifica della decisione 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali» (GU C 405 del 2.12.2019, pag. 5).

([3]) Decisione della Commissione, del 7 maggio 2021, recante modifica della decisione 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali» (GU C 185 del 12.5.2021, pag. 7).

([4]) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).

(5) A seguito dell'adozione da parte della Commissione della proposta di regolamento relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità ([5]), la composizione della piattaforma dovrebbe essere ampliata per includere esperti nel settore del benessere di cani e gatti. Per questo motivo, al numero dei membri della piattaforma dovrebbero essere aggiunti tre membri in rappresentanza di organizzazioni di settore e professionali generali che conducono attività a livello dell'Unione per quanto riguarda gli animali o i prodotti di origine animale e i prodotti destinati agli animali, con competenze specifiche nel settore dell'allevamento e del commercio di cani e gatti, e due membri in rappresentanza di organizzazioni della società civile che espletano attività a livello dell'Unione in relazione al benessere degli animali, con competenze specifiche in materia di benessere di cani e gatti. È opportuno che la selezione di tali nuovi membri della piattaforma sia effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti della Commissione («registro dei gruppi di esperti») e su specifici siti web.

(6) La decisione 2017/C 31/12 non specifica se i paesi terzi possano essere osservatori. È opportuno chiarire che alle autorità competenti dei paesi terzi può essere concesso lo status di osservatore conformemente alla decisione (2016) 3301 della Commissione ([6]). Inoltre, data l'importanza delle loro competenze tecniche per i compiti della piattaforma di promozione dello scambio di esperienze, buone pratiche, conoscenze scientifiche e innovazione nel campo del benessere degli animali nell'Unione, i centri di riferimento dell'UE per il benessere degli animali designati a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 dovrebbero partecipare alla piattaforma in qualità di osservatori per il rispettivo periodo di designazione. Il numero di osservatori dovrebbe pertanto essere aumentato fino a un massimo di 20.

(7) Il periodo di applicazione della decisione 2017/C 31/12 dovrebbe altresì essere prorogato di cinque anni fino al 30 giugno 2030.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2017/C 31/12,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 2017/C 31/12 è così modificata:

1. all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La piattaforma è composta di un numero massimo di 85 membri.»;

2. all'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

   «5. I membri sono nominati fino al 30 giugno 2030. Essi restano in carica fino al termine del loro mandato. Il mandato può essere rinnovato.»;

3. all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La piattaforma si riunisce in linea di principio due volte all'anno nella sede della Commissione, oppure online o in modalità ibrida, e ogni volta che la Commissione lo ritenga necessario.»;

4. all'articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Lo status di osservatore può essere concesso a persone, organizzazioni, organismi pubblici e autorità competenti di paesi terzi, conformemente alla decisione (2016) 3301 della Commissione, mediante chiamata diretta o in seguito a un invito a presentare candidature.

   2. Le organizzazioni, gli organismi pubblici e le autorità competenti dei paesi terzi designati osservatori nominano i propri rappresentanti.»;

([5]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023) 769 final).

([6]) Commission Decision C(2016) 3301 of 30.5.2016 establishing horizontal rules on the creation and operation of Commission expert groups (https://health.ec.europa.eu/publications/commission-decision-c2016-3301-final_en?prefLang=it).

5. all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla piattaforma non partecipano più di 20 osservatori.»;

6. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 16*

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2030.».

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2025

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione